

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE SENZA RISPOSTA (*)

Queste interrogazioni vengono pubblicate conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo: «Le interrogazioni alle quali non sia stata data risposta nel termine di un mese dalla Commissione e nel termine di due mesi dal Consiglio, ... sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 162/79

dell'on. Albers

alla Commissione delle Comunità europee

(18 maggio 1979)

Oggetto: Incidenti in centrali nucleari

Per il finanziamento della centrale nucleare di Mühlheim-Kärlich la Commissione ha reso disponibili 94 milioni di unità di conto e si è impegnata per altri 73,8 milioni di UC (questo è quanto si apprende da una pubblicazione dell'ufficio europeo per l'ambiente di Bruxelles, del 20 settembre 1978).

1. In considerazione del grave incidente sopravvenuto a Harrisburg, ha ottenuto la Commissione informazioni più esaurienti sull'affidabilità tecnica della centrale nucleare in costruzione a Mühlheim-Kärlich, di fronte ai gravi rischi che presentano — a quanto è dato constatare — le centrali nucleari costruite da Babcock e Wilcox?
2. Non sarebbe più che giustificato, a motivo della sua partecipazione finanziaria alla costruzione di

talune centrali nucleari, che essa pretendesse di avere accesso ai fascicoli per potersi fare un'idea, sotto il profilo tecnico, della sicurezza del sito prescelto per la costruenda centrale il quale si trova su una stretta fascia di terreno compresa fra la linea ferroviaria e il Reno (1)?

3. Il finanziamento di centrali nucleari non è in linea di massima un motivo sufficiente per porre come condizione preliminare l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sull'ubicazione delle centrali nucleari (2)?

(1) Vedi risposta all'interrogazione scritta n. 696/78 (GU n. C 57 del 2. 3. 1979, pag. 7).

(2) Vedi risposta all'interrogazione scritta n. 668/78 (GU n. C 28 del 31. 1. 1979, pag. 14).

(*) Le relative risposte verranno pubblicate non appena l'istituzione interrogata avrà risposto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 163/79**dell'on. Notenboom****alla Commissione delle Comunità europee***(18 maggio 1979)*

Oggetto: Prezzi delle sigarette in Francia, in particolare delle «Gauloises» fabbricate dalla SEITA, società francese di monopolio dei tabacchi

1. Alla mia interrogazione n. 319/78 ⁽¹⁾, concernente i prezzi delle sigarette stabiliti dalle autorità francesi, la Commissione ha risposto che va considerato prima di tutto il diritto di uno Stato membro di disciplinare i prezzi in conformità delle disposizioni dell'articolo 30 del trattato e soprattutto della direttiva 70/50/CEE del 22 dicembre 1969 ⁽²⁾.

Nell'indagine da essa condotta conformemente a tali disposizioni, si è posta la Commissione il quesito se sia lecito che le autorità francesi fissino i prezzi non solo delle sigarette di monopolio ma anche di quelle importate, e in caso di risposta affermativa, qual è il risultato di tale indagine?

2. Non dispone ancora di informazioni atte a confermare che le autorità francesi fissano i prezzi delle sigarette (e specialmente delle Gauloises) fabbricate dalla SEITA in regime di monopolio ad un livello inferiore al loro costo di produzione? A questo riguardo, è necessario segnalare che nella relazione annuale della SEITA per il 1977 si registra nuovamente un passivo — dell'ordine di 162 milioni di franchi francesi

⁽¹⁾ GU n. C 251 del 23. 10. 1978, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 19. 1. 1970, pag. 29.

— e si attribuisce esplicitamente l'insufficiente redditività della SEITA all'«inadeguato livello dei prezzi» dei tabacchi da essa prodotti.

Ritiene la Commissione conciliabile con le norme del trattato in materia di concorrenza che un paese membro offra sotto costo i prodotti delle sue industrie di Stato, in modo da rinsaldare ulteriormente la posizione dominante di tali industrie a scapito della posizione concorrenziale dei prodotti importati?

3. È vero che, per quanto riguarda le sigarette, le autorità francesi applicano un'imposta proporzionale, nella misura del 95 %, sul prezzo — da esse stesse stabilito — delle sigarette della categoria di prezzo più venduta, cioè delle Gauloises, cosicché la sigaretta importata, generalmente più costosa, sono soggette ad un trattamento fiscale più sfavorevole di quello applicato alle sigarette nazionali, di solito più a buon mercato, con la conseguenza che, ad esempio, sulla maggior parte delle sigarette importate in Francia grava un'imposta che è, per 1 000 pezzi, del 74 % più pesante di quella che colpisce le sigarette del tipo più venduto?

Non ritiene in linea di massima la Commissione che la fissazione dei prezzi ad un livello artificialmente basso, come nel caso sopra indicato, sia contraria agli obiettivi perseguiti con la seconda direttiva (la quale prevede tuttora per l'imposta proporzionale una percentuale sproorzionata)?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 176/79**dell'on. Luster****alla Commissione delle Comunità europee***(22 maggio 1979)*

Oggetto: Parità di trattamento fra piccole e medie pasticcerie artigiane e pasticcerie industriali

Considerando:

— che le imprese artigiane del settore non hanno ancora la possibilità di ottenere burro comunitario a prezzo ridotto,

— che ai sensi del regolamento (CEE) n. 232/75 ⁽¹⁾ solo imprese industriali con un consumo mensile minimo di 5 tonnellate di burro possono usufruire

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 31. 1. 1975, pag. 45.

- delle notevolissime riduzioni di prezzo per l'acquisto di burro comunitario,
- che normalmente la differenza di prezzo fra il burro acquistato dagli organismi d'intervento della CEE e quello acquistato attraverso i normali canali commerciali si aggira intorno al 300-400 %,
 - che la norma di cui sopra opera una discriminazione a vantaggio delle grandi industrie e a scapito delle piccole e medie imprese artigiane, impossibilitate, per le loro limitate capacità produttive, a soddisfare i requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 232/75,
 - che il regolamento (CEE) n. 232/75 va considerato quale elemento di perturbazione e di distorsione della concorrenza fra imprese di grandi dimensioni, da un lato, e piccole e medie imprese artigiane dall'altro,
 - che il burro colorato con carotene e con aggiunta di vanillina per modificarne il sapore non può essere in alcun modo considerato pari al burro naturale e non può quindi costituirne un surrogato,
 - che l'incorporazione nel burro concentrato di altre sostanze, come ad esempio nei seguenti composti:
 - a) 80 % burro concentrato
15 % zucchero in polvere
5 % latte magro in polvere ottenuto con procedimento «spray»
 - b) 80 % burro concentrato
20 % farina di frumento 405
 - c) 80 % burro concentrato
17,5 % zucchero in polvere
2,5 % latte magro in polvere ottenuto con procedimento «spray»
- dà risultati negativi al momento della cottura, per motivi tecnici e rende inoltre necessaria una modifica delle ricette,
- che per ottenere risultati apprezzabili dall'«incorporazione nel burro di altre sostanze», sono necessarie verifiche più approfondite e specifiche di quelle previste dal regolamento e che, inoltre, queste incorporazioni pongono il problema della lavorazione non eseguita a regola d'arte,
 - che i rischi e le difficoltà sopra menzionate non si presentano se il burro viene mescolato con la polpa di baccelli di vaniglia (in proporzione, variabile a seconda dei criteri, tra 50 e 100 grammi per 100 kg di burro), tanto più che questo composto non presenta alcun inconveniente dal punto di vista tecnico e batteriologico e che, secondo gli esperti, la polpa di vaniglia, facilmente riconoscibile a occhio nudo, non può più essere separata dal burro (si veda a questo proposito anche il parere espresso dall'UIPCG (Union internationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie) in occasione del Congresso di Vienna tenutosi dal 20 al 24 ottobre 1978).
- Può la Commissione render noto quando e in qual modo intende procedere,
- qualora non si riesca in alcun modo a ripristinare normali condizioni di concorrenza, a dar seguito alla richiesta dell'UIPCG sull'impiego di burro mescolato a polpa di baccelli di vaniglia consentendo così anche alle piccole e medie imprese artigiane di usufruire di burro naturale a prezzo ridotto,
- oppure, qualora non sia possibile dar seguito a detta richiesta, a sopprimere il regolamento (CEE) n. 232/75 per ripristinare la parità di condizioni sul mercato fra le grandi imprese industriali, da un lato, e le piccole e medie industrie artigiane, dall'altro?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 177/79

dell'on. Geurtsen

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1979)

Oggetto: Aiuti alle piccole e medie imprese

1. In seguito alle promesse di aiuto date dal commissario Davignon alle piccole e medie imprese sia per promuovere la formazione di consulenti aziendali che per permettere a questo settore economico di

partecipare a fiere commerciali annuali, sono già state adottate misure concrete?

Se sì, quali?

Se no, per quali motivi? E per quando è lecito contare su un esito concreto?

2. Il ritardo nell'adozione di misure specifiche a favore delle piccole e medie imprese non è dovuto al fatto che l'apparato amministrativo di cui dispone la Commissione per occuparsi di questo settore dell'economia è del tutto insufficiente e non è minimamente commisurato alla reale importanza del settore stesso nel quadro dello sviluppo sociale e economico della Comunità?

Questo apparato insufficiente non fa sì che anche l'integrazione della politica a favore dei ceti medi nel

quadro della politica generale diventi uno di quegli obiettivi difficilmente realizzabili, se non addirittura irrealizzabili, della politica della Commissione?

3. Che cosa ha fatto la Commissione per creare nell'ambito dei suoi servizi un apparato tale da permettere di svolgere una politica chiara e efficace per potenziare la libera impresa nell'ambito della Comunità? Quali misure ha elaborato o sta elaborando la Commissione per ovviare a questa situazione così insoddisfacente?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 178/79

dell'on. Geurtsen

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1979)

Oggetto: Comitato consultivo per gli scambi commerciali

Poiché la sua risposta del 16 marzo 1979 alla mia interrogazione scritta n. 971/78 (1) non è abbastanza chiarificatrice, chiedo alla Commissione di voler rispondere alle seguenti domande complementari:

1. Ha mai veramente funzionato il CECODE e, in caso di risposta affermativa, quando è stato definito il suo statuto, quali organizzazioni — e con quanti soci — rappresenta e quali attività ha svolto negli ultimi 5 anni?

Non ha forse il CECODE trasferito tutte le sue attività al COCCEE, che ha cessato ogni attività il 7 dicembre 1978, e con il COCCEE non ha forse cessato di esistere, se non giuridicamente almeno di fatto, anche il CECODE?

2. Dalla risposta alla domanda n. 1 non risulta che la più grande organizzazione olandese di piccole e medie industrie, il KNOV, non partecipa neppure indirettamente ai lavori del comitato consultivo per gli scambi commerciali, il che significa che circa 100 000 imprenditori indipendenti olandesi non hanno alcuna possibilità di far sentire la loro voce nel corso dei lavori del comitato?

3. Se alla Commissione preme far partecipare le organizzazioni europee ai lavori del comitato consultivo, non sarebbe stato più ovvio invitare il FIPMEC a proporre la candidatura di un suo membro che lo rappresenti in quel comitato?

4. Dopo aver fatto presente che nessuna delle organizzazioni che contano un rappresentante nel comitato in parola rappresenta un'unione padronale orizzontale, è in grado ora la Commissione di spiegare perché il «Verbond van Nederlandse Groothandel» (l'Unione dei commercianti all'ingrosso olandesi) e il «Nederlandse Raad Voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf» (il Consiglio per le catene commerciali e i grandi magazzini) non devono essere considerate unioni padronali orizzontali? Non hanno le organizzazioni delle piccole e medie industrie indipendenti il diritto di essere considerate e trattate alla stessa stregua delle organizzazioni dei commercianti all'ingrosso e degli operatori delle catene commerciali e dei grandi magazzini?

E questo non è tanto più vero in quanto, in passato, la disponibilità della Commissione nei confronti delle organizzazioni dei ceti medi ha più volte lasciato a desiderare, cosicché non può essere imputato a tali organizzazioni di non aver stabilito fino dai primi tempi della Comunità stretti contatti con i servizi della Commissione per discutere dei problemi degli scambi commerciali e della distribuzione?

(1) GU n. C 92 del 9. 4. 1979, pag. 11.

5. È disposta la Commissione, visto che il KNOV non partecipa com'è noto né direttamente né indirettamente ai lavori del comitato consultivo per gli scambi commerciali, ad avviare consultazioni con il KNOV o con la FIPMEC, l'organizzazione europea alla quale aderisce il KNOV, allo scopo di permettere a circa 100 000 imprenditori indipendenti olandesi di partecipare tramite l'organizzazione che li rappresenta — cioè tramite il KNOV — ai lavori del comitato?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 179/79

dell'on. Bangemann

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1979)

Oggetto: Assicurazione vecchiaia a favore dei lavoratori migranti

Il regolamento (CEE) n. 1392/74 ⁽¹⁾ ha suscitato notevoli incertezze sia tra gli istituti assicurativi che tra gli assicurati.

1. È vero che le persone che non rientrano nei casi contemplati al paragrafo 8 b) e c) devono versare posticipatamente contributi complementari per i periodi per i quali erano già stati corrisposti contributi in applicazione di una legislazione nazionale in materia di assicurazione vecchiaia?
2. Può la Commissione confermare che, ai sensi degli articoli 15 e 46 del regolamento (CEE) n. 574/72 ⁽²⁾ tali contributi complementari non sono presi in considerazione né contabilizzati, cioè che l'ente assicuratore riscuote i contributi senza essere obbligato per legge a fornire una qualche prestazione a titolo di contropartita?
3. È in grado la Commissione di spiegare il senso e lo scopo dell'aggiunta all'allegato V C del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽³⁾ contemplata all'articolo 1, paragrafo 1, comma 9, del regolamento (CEE) n. 1392/74?

⁽¹⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 182/79**dell'on. Dankert****alla Commissione delle Comunità europee***(22 maggio 1979)*

Oggetto: Competenze della Commissione in materia di politica estera

1. Come giustifica la Commissione il fatto di aver preso posizione negli ultimi mesi in materia di politica estera?
 2. Quali sono le sue competenze in tale settore?
 3. Quali cambiamenti ritiene necessario vengano apportati alle sue competenze per legalizzare la prassi attuale, che è illegale, e quale ruolo pensa che debba essere assegnato al riguardo al Parlamento europeo?
-